



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 31.05.2023

Oggetto:	Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2023 - Adeguamento al TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022/R/RF.
-----------------	---

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno **31** del mese di **maggio**, alle **ore 18.45**, presso l'Aula Consiliare "Antonino Scopelliti", convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria, in seconda convocazione, in seduta pubblica.**

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente (SI/NO)
1.	ALTOMONTE Francesca Mariarita	Presidente	SI
2.	ALESSIO Aldo	Sindaco	SI
3.	GENTILUOMO Annunziato	Consigliere	SI
4.	RAMONDINO Vincenzo	Consigliere	SI
5.	IANNI' Rocco	Consigliere	SI
6.	ALBANESE Paolo Antonio	Consigliere	SI
7.	RAO Maria Rosa	Consigliere	SI
8.	CAGLIUSO Fabio	Consigliere	SI
9.	VASTA Adriana	Consigliere	SI
10.	FILIPPONE Vincenzo	Consigliere	SI
11.	CALARCO Antonio	Consigliere	SI
12.	D'AGOSTINO Raffaele	Consigliere	SI
13.	GUERRISI Angelo	Vice Presidente	SI
14.	PULIMENI Nicola	Consigliere	NO
15.	BOVA MARIA FRANCESCA	Consigliere	SI
16.	FRACHEA Francesca	Consigliere	SI
17.	RICHICHI Daniela	Consigliere	SI

Presenti n. 16 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr. Pasquale Pupo.

Sono, altresì, presenti, gli assessori: Vecchio Salvatore – Macino Andrea – Moliterno Carmen – Ventini Sabina, i quali partecipano alla seduta, senza diritto di voto. Il Presidente del Consiglio comunale, Dr.ssa ALTOMONTE FRANCESCA MARIARITA, assume la presidenza.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'O.d.G : " *Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2023 – Adeguamento al TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022/R/RF.*"

Relaziona il sindaco, che precisa che anche questo regolamento deriva dall'esigenza di un adeguamento del regolamento vigente alle prescrizioni di una delibera ARERA n. 15/2022, che ha stabilito una serie di prescrizioni riguardo alla materia, evidenziando che si è preso spunto, appunto, dalle disposizioni di questa delibera per migliorare alcuni aspetti relativi alla gestione del servizio. Precisa, inoltre, che il documento, di cui illustra sinteticamente i contenuti, ha avuto il parere positivo dell'Organo di revisione.

Segue sintesi del dibattito.

Cons. D'Agostino – Chiede chiarimenti riguardo al soggetto destinatario dello sgravio, che viene chiarito essere l'attività.

Si dà atto che, alle 20:08 il Consigliere Richichi si è allontanata dall'aula, seguito, alle ore 20:121 dal Cons. Vasta e che entrambi hanno fatto rientro in aula prima della votazione.

In assenza di ulteriori richieste d'intervento, il Presidente dichiara aperta la votazione del punto all'ordine del giorno " *Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2023 – Adeguamento al TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022/R/RF.*"

La votazione si svolge in modo palese, per dichiarazione espressa, il cui esito di seguito si riporta:

PRESENTI E VOTANTI: 16 - sedici

FAVOREVOLI: 12 - dodici

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 4 – quattro (Bova – Richichi – Frachea – Guerrisi)

Il Presidente, quindi, introduce la votazione sull'immediata eseguibilità, i cui esiti di seguito si riportano

PRESENTI E VOTANTI: 16 - sedici

FAVOREVOLI: 12 - dodici

CONTRARI: NESSUNO

ASTENUTI: 4 – quattro (Bova – Richichi – Frachea – Guerrisi)

Si dà atto che lo svolgimento della seduta è registrato su supporto informatico, custodito agli atti d'ufficio e che il relativo video prodotto in diretta streaming è reperibile su you tube all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=XQ1nVTYbB8c>

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la votazione di cui in epigrafe

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATE

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”;
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 444 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” ed il relativo allegato A) “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TITR);
- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”;
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF che ha disciplinato il “Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023, attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;

RILEVATO che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito nell'Allegato “A” della medesima, quanto segue:

- Art. 6 – gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile online. Analogamente è previsto, all'Art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.
- Art. 11 – “Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio”, che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste che portano ad

un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);

- Art. 23 – per le modalità di versamento della TARI si stabilisce che il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nella bolletta/fattura di pagamento; ARERA ha, altresì, precisato che detto termine di scadenza va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnate bollette/fatture con diverse scadenze; inoltre, eventuali ritardi di consegna del documento non possono essere in nessun caso imputati all'utente;

- Art. 26 – nel quale viene disciplinato anche il versamento periodico e rateale della bolletta/fattura che, comunque, deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette/fatture con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti agli Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre;

- Art. 24 – viene stabilito che il gestore del servizio di bollettazione TARI (tributo) deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita (ad es. F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Tuttavia, se il gestore prevede una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità;

- Art. 28 – in ordine alle modalità di rimborso, viene stabilito in 120 giorni la tempistica entro la quale i gestori (e quindi anche i Comuni) sono tenuti a restituire agli utenti gli importi non dovuti da questi; si specifica, altresì, che il “tempo di rettifica” è “il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Art. 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 22.07.2021 e successive modifiche approvate con Delibera di C.C. N. 23 DEL 19.07.2022;

RITENUTO necessario approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), alla luce delle risultanze della delibera ARERA n. 15/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e dell'Allegato A – TQRIF.

RICORDATO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disciplina di carattere generale trova in materia di TARI dal 2022 la facoltà per gli enti locali, in base alla previsione di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” approvato definitivamente con la legge 25 febbraio 2022, n.15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, di prevedere che i Comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

VISTO D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTA la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 che ha differito al 30.04.2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del TUEL;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 che ha prorogato al 31.05.2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate;

DATO ATTO che per la presente proposta è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/00);

DATO inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, con verbale n. 6 in data 22.05.2023 (acquisito al protocollo comunale n. 13884/2023), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

DELIBERA

1. di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. di prendere atto che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia TARI, che restano valide solo per la gestione per competenza degli anni pregressi fino al 31/12/2022;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2023 – Adeguamento al TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022/R/RF.
-----------------	--

Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la regolarità tecnica , ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267. Gioia Tauro, 15.05.2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI E ENTRATE LOCALI F.to Dr.ssa Valentina Angelica BROSIO
---	--

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile , ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267. Gioia Tauro, 15.05.2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO F.to Dr.ssa Mirella DE VITA
--	--

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to Dr.ssa Francesca Mariarita ALTOMONTE

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pasquale PUPO

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Data 09.06.2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Sig. Domenico PIRROTTINA

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
- diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Data 09.06.2023

Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale PUPO

È copia conforme all'originale.

Data 09.06.2023

Il Segretario Generale
Dr. Pasquale PUPO

